

Torino, lì 26 settembre 2017

**Circolare n. 11/2017**

**Oggetto: buoni pasto - dal 9 settembre via libera alle nuove regole**

Gentile Cliente,

La informiamo che a partire dal 9 settembre u.s., data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 7 giugno 2017, n. 122 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 186 del 10 agosto 2017), sarà consentito l'uso cumulativo dei buoni pasto, seppure non oltre il limite di otto.

Con il suddetto decreto il legislatore:

- ha ampliato la platea degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto
- individuato le caratteristiche dei buoni pasto
- fornito indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei ticket ed i titolari degli esercizi convenzionabili

al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici ed un efficiente servizio ai consumatori.

Il provvedimento è rilevante anche per le imprese private interessate da tali servizi.

Vi è poi da segnalare l'ampliamento della platea degli esercizi convenzionati. Rispetto all'articolo 285 del D.P.R. 207/2010, l'articolo 3 del citato D.M. dispone, infatti, che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

- la somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991)
- l'attività di mensa aziendale ed interaziendale
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (D.Lgs. 114/1998)
- la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5 della L. 443/1985
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola
- nell'ambito dell'attività di agriturismo (L. 96/2006), la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, presso la propria azienda
- nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca da parte di imprenditori ittici
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale

Dal punto di vista fiscale, l'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a euro 5,29 di utilizzo giornaliero, o in alternativa, fino ad euro 7,00 di utilizzo giornaliero per i ticket in formato elettronico (in quest'ultimo caso, con decorrenza 1° luglio 2015). Se si considera il numero degli otto buoni, il limite complessivo dovrebbe essere euro 42,32 nel caso di buoni cartacei ed euro 56,00 nel caso dei ticket elettronici.

Sul piano informativo, lo stesso articolo 4 del D.M. fa una distinzione tra i buoni pasto "cartacei" e quelli "elettronici".

Infatti, mentre i buoni pasto in forma “cartacea” devono riportare:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione
- il valore facciale espresso in valuta corrente
- il termine temporale di utilizzo
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato
- la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”

quelli in formato “elettronico” invece devono riportare:

- le informazioni di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) sono associate elettronicamente al buono pasto in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico
- la data di utilizzo del buono ed i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale lo stesso è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo
- l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono memorizzati sul relativo supporto, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso
- la suddetta dicitura “Il buono pasto non è cedibile...” è riportata elettronicamente.

Finora la non cumulabilità dei ticket postulata dall'articolo 285 del decreto 207/2010 poneva il sostituto di imposta nella scomoda situazione di dover decidere se l'utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7,00 euro giornalieri conseguenti l'utilizzo in contemporanea di più buoni.

Con il decreto 122/2017 la questione si semplifica, in quanto i limiti all'esenzione di 5,29 al giorno o 7,00 euro al giorno, dovrebbero essere relativi alla corretta erogazione dei ticket, giacché ne è consentito l'uso cumulativo fino a otto buoni. Perciò, il datore di lavoro dovrebbe innanzi tutto concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo.

A tal proposito, i ticket devono essere corrisposti alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori.

I beneficiari possono essere dipendenti sia a tempo pieno che parziale e anche collaboratori.

Come base di calcolo, infine, i ticket vanno commisurati al numero di giorni in cui il lavoratore effettua la propria prestazione lavorativa.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti